

GIURISPRUDENZA

CORTE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO

24 GIUGNO 2004

PRESIDENTE: CABRAL BARRETO

PARTI: VON HANNOVER
(*avv. Prinz*)
GERMANIA
(*prof. Ohly*)

Diritti della personalità

- Riservatezza
- Personaggio celebre
- Foto scattate in luogo non « appartato » • Licità secondo il diritto tedesco
- Indeterminatezza della regola • Assenza di contributo al dibattito a temi di interesse generale
- Contrarietà all'art. 8 Convenzione europea diritti dell'uomo • Sussiste.

Violano il diritto alla protezione della vita privata, tutelato dall'art. 8 della CEDU e di cui anche persone celebri sono titolari, le decisioni delle corti tedesche che hanno ritenuto lecita la pubblicazione di foto di una persona celebre ripresa in momenti della sua vita quotidiana sia perché il principio del « luogo appartato » utilizzato dalla giurisprudenza tedesca è indeterminato sia perché le foto non forniscono alcun contributo al dibattito su temi di interesse generale

I N DIRITTO

I. LA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DELLA CONVENZIONE

43. La ricorrente espone che le decisioni delle corti tedesche hanno violato il suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantita dall'art. 8 della Convenzione secondo il quale « 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può aversi interferenza di una autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto a meno che questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la preven-

* La decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, di cui per brevità, è stata omessa la parte relativa alle fasi dei numerosi giudizi avanti le corti tedesche, nonché quella che invita le parti ad accordarsi sui danni e sulle spese legali, costituisce un significativo passo avanti verso una comune tutela europea della riservatezza. Infatti mentre la giurisprudenza sia italiana che francese ritengono che anche i personaggi pubblici godano di una protezione della loro vita privata qualora non pongano in essere comportamenti abdicativi o di consenso implicito all'intrusione (v. per l'Italia il principio dell'« interesse pubblico » quale scriminante per la pubblicazione:

Trib. Roma 28.2.2003, in questa Rivista 2003, 534; Pret. Milano 19.12.1989, *Foro it.* 1991, I 2863) la giurisprudenza tedesca ha adottato una nozione talmente ristretta di « vita privata » del personaggio pubblico da assicurarla solo in luoghi significativamente appartati. Peraltro la Corte omette di considerare la circostanza, assai rilevante, che la regola tedesca riguardava comportamenti della ricorrente in paesi diversi dalla Germania, sicché la ricorrente si sarebbe dovuta adeguare non alla *lex loci*, bensì a quella dello Stato, incerto, di una futura e ipotetica pubblicazione. (*Traduzione del testo originale della sentenza di V.Z.Z.*)

zione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri».

A. LE DEDUZIONI DELLE PARTI E DEGLI INTERVENUTI

1. La ricorrente

44. La ricorrente sostiene che ha trascorso più di dieci anni in infruttuose controversie di fronte alle corti tedesche cercando di affermare il suo diritto alla protezione della sua vita privata. Ha sostenuto che non appena lasciava la sua casa essa veniva costantemente inseguita da paparazzi che seguivano ogni suo movimento quotidiano, come l'attraversare la strada, prendere i propri figli a scuola, fare la spesa, passeggiare, praticare lo sport o andare in vacanza. Secondo la ricorrente la protezione accordata alla vita privata di un personaggio pubblico come lei era minima nel diritto tedesco in quanto il concetto di « luogo appartato » come definito dalla Corte federale e della Corte Costituzionale era troppo ristretto. Inoltre, per poter beneficiare di quella protezione su di essa incombeva l'onere di provare ogni volta che si era recata in un « luogo appartato ». Essa era stata così privata di ogni riservatezza e non poteva muoversi liberamente senza diventare il bersaglio dei paparazzi. Rilevava che in Francia era necessario il suo preventivo consenso per la pubblicazione di foto che non la ritraessero ad eventi pubblici. Tali foto venivano invece scattate in Francia e quindi vendute e pubblicate in Germania. La tutela della vita privata di cui godeva in Francia veniva quindi sistematicamente elusa grazie alle decisioni delle corti tedesche. Sul tema della libertà della stampa la ricorrente rilevava di essere consapevole del ruolo essenziale svolto dalla stampa in una società democratica al fine di informare e formare l'opinione pubblica, ma nel suo caso si trattava solo della stampa di intrattenimento che cercava di soddisfare le tendenze voyeuristiche dei propri lettori e trarre immensi profitti da foto generalmente anodine che la raffiguravano intenta alle faccende quotidiane. Infine faceva presente che era materialmente impossibile stabilire con riguardo ad ogni foto se fosse stata o meno in un « luogo appartato ». Poiché i procedimenti giudiziari si tenevano normalmente diversi mesi dopo la pubblicazione delle foto, essa era costretta a tenere un registro permanente dei suoi spostamenti per proteggersi dai paparazzi che avrebbero potuto fotografarla. Con riguardo a molte foto oggetto del ricorso era impossibile stabilire l'esatto tempo e luogo in cui erano state scattate.

2. Il Governo

45. Il Governo ha dedotto che il diritto tedesco, nel considerare il ruolo fondamentale della libertà della stampa in una società democratica, conteneva sufficienti garanzie per prevenire ogni abuso ed assicurare la protezione effettiva della vita privata anche di personaggi pubblici. Nelle loro decisioni le Corti tedesche avevano, nel caso in questione, correttamente bilanciato il diritto della ricorrente alla tutela della propria vita privata garantito dall'art. 8, e la libertà di stampa garantita dall'art. 10, tenendo presente i margini di discrezionalità accordati agli Stati in questo campo. Le Corti avevano accertato che le foto non erano state scattate in un « luogo appartato » ed esaminato i limiti della tutela della vita privata, in particolare alla luce della libertà di stampa, anche quando si trattava della pubblicazione di foto dalla stampa di intrattenimento. La protezione della vita privata di una persona appartenente per definizione al mondo sociale non richiede che la pubblicazione di foto senza la sua autorizzazione debba essere limitata ai casi in cui la persona sia impegnata in compiti ufficiali. Il pubblico

ha un interesse legittimo a conoscere come la persona si comporta generalmente in pubblico. Secondo il Governo la definizione della libertà di stampa da parte della Corte Costituzionale tedesca era compatibile con l'art. 10 e la giurisprudenza della Corte europea in materia. Inoltre il concetto di « luogo appartato » era solo uno dei fattori — anche se importante — utilizzato dalle corti nazionali per bilanciare la protezione della vita privata con la libertà di stampa. Di conseguenza, mentre la vita privata era meno protetta qualora un personaggio pubblico fosse fotografato in un luogo pubblico, altri fattori potevano essere presi in considerazione, quali il contenuto delle foto che non dovrebbero scioccare il pubblico. Infine il Governo ribadiva che la decisione della Corte federale di giustizia — la quale aveva stabilito che la pubblicazione delle foto della ricorrente assieme all'attore Vincent Lindon nel cortile di un ristorante a Saint-Remy-de-Provence era illecita — dimostrava che la vita privata della ricorrente era protetta anche fuori la sua abitazione.

3. Gli intervenuti

46. L'Associazione della stampa periodica tedesca ha esposto che il diritto tedesco, il quale si colloca a metà strada fra il diritto francese e quello inglese, individua un giusto bilanciamento fra il diritto alla protezione della vita privata e la libertà di stampa. Nella sua comparsa rileva che si è attenuta ai principi fissati nella Risoluzione n. 1165 del Consiglio d'Europa sul diritto alla riservatezza ed alla giurisprudenza della Corte europea, la quale ha sempre sottolineato il ruolo fondamentale della stampa in una società democratica.

Il legittimo interesse del pubblico ad essere informato non si limita alle personalità politiche, ma si estende a personaggi pubblici che sono divenuti noti per altre ragioni. Il ruolo della stampa quale « cane da guardia » non può essere restrittivamente interpretato. A tal proposito si doveva tenere conto del fatto che il confine fra commento politico e intrattenimento sta diventando sempre più offuscato. Poiché non vi sono regole uniformi europee sulla protezione della vita privata, lo Stato ha un ampio margine di discrezionalità in questo campo.

47. Burda si è unita alle osservazioni dell'Associazione della stampa periodica tedesca affermando che il diritto tedesco richiede che il giudice effettui un bilanciamento fra i configgenti interessi ad informare il pubblico e proteggere il diritto a controllare l'uso della propria immagine di volta in volta ed in maniera rigorosa. Anche i personaggi pubblici per antonomasia godevano di un non marginale livello di protezione e la giurisprudenza recente si era anche spinta a rafforzare tale protezione. Dopo la morte della madre nel 1982 la ricorrente era stata la « First Lady » della famiglia regnante di Monaco e come tale un esempio per il pubblico (« *Vorbildfunktion* »). Inoltre, la famiglia Grimaldi aveva sempre cercato l'attenzione dei media e dunque era responsabile per l'attenzione del pubblico. La ricorrente pertanto, soprattutto tenendo conto delle sue funzioni pubbliche, non poteva essere considerata una vittima della stampa. La pubblicazione delle foto in questione non aveva leso il suo diritto di controllare la propria immagine perché erano state prese mentre era in pubblico e non avevano leso la sua reputazione.

B. GLI ACCERTAMENTI DELLA CORTE

48. La Corte osserva preliminarmente che le foto della ricorrente con i propri figli non sono più oggetto del presente ricorso, come indicato nel provvedimento di ammissibilità del ricorso del 8.7.2003. Lo stesso vale

per le foto pubblicate sulla rivista *Freizeit Revue* che ritraggono la ricorrente con Vincent Lindon nel cortile di un ristorante a Saint-Remy-de-Provence. Nella sua decisione del 19.12.1995 la Corte Federale di Giustizia ha vietato ogni ulteriore pubblicazione delle foto ritenendo che esse violassero il diritto della ricorrente al rispetto della propria vita privata.

49. Pertanto la Corte ritiene importante precisare che il ricorso riguarda le seguenti fotografie pubblicate come parte di una serie di articoli riguardanti la ricorrente.

i. la foto pubblicata dalla rivista *Bunte* del 5.8.1992 raffigurante la ricorrente a cavallo

ii. le foto pubblicate dalla rivista *Bunte* del 19.8.1993 raffiguranti la ricorrente mentre fa la spesa da sola, con Vincent Lindon in un ristorante, da sola in bicicletta, con la guardia del corpo al mercato

iii. le foto pubblicate dalla rivista *Bunte* del 27.2.1997 raffiguranti la ricorrente durante una vacanza sciistica in Austria

iv. le foto pubblicate dalla rivista *Bunte* del 13.3.1997 raffiguranti la ricorrente con il principe Ernest August von Hannover o da sola mentre lascia la sua abitazione a Parigi

v. le foto pubblicate sulla rivista *Burda* del 10.4.1997 raffiguranti la ricorrente mentre gioca a tennis con il principe Ernst August von Hannover e mentre ripongono le loro biciclette

vi. le foto pubblicate dalla rivista *Neue Post* (n. 35/97) che raffigurano la ricorrente mentre inciampa su un ostacolo al Monte Carlo Beach Club

5. Sull'applicabilità dell'art. 8

50. La Corte riafferma che il concetto di vita privata si estende ad aspetti attinenti l'identità personale, come il nome della persona (v. *Burghartz c. Svizzera*, sentenza del 22.2.1994, par. 24) o la sua immagine (v. *Schussel c. Austria*, decisione del 21.2.2002). Inoltre, ad avviso della Corte, la vita privata comprende l'integrità fisica e psichica della persona. La garanzia accordata dall'art. 8 della Convenzione è volta principalmente ad assicurare lo sviluppo, senza interferenza esterna, della personalità di ciascun individuo nelle sue relazioni con altre persone (v. *mutatis mutandis* le sentenze *Niemetz c. Germania* del 16.12.1992 e *Botta c. Italia* del 24.2.1998, par. 32). Vi è dunque una area di interazione di una persona con altri, anche in un contesto pubblico, che può rientrare nella nozione di « vita privata » (v. *mutatis mutandis* *P.G. e J. H. c. Regno Unito* n. 44787/98, par. 56 e *Peck c. Regno Unito* n. 44647/98, par. 57).

51. La Corte ha anche indicato che, in talune circostanze, una persona ha una « aspettativa legittima » di protezione e rispetto della propria vita privata. Pertanto ha sancito, in un caso riguardante le intercettazioni di telefonate presso il luogo di affari che il ricorrente « aveva una ragionevole aspettativa di riservatezza di tali chiamate » (v. *Halford c. Regno Unito*, 25.6.1997, par. 45).

52. Per quanto riguarda le fotografie, al fine di definire l'ambito di protezione accordata dall'art. 8 contro interferenze arbitrarie di pubbliche autorità, la Commissione ha considerato se le fotografie si riferissero a questioni private o questioni pubbliche e se il materiale così ottenuto avesse un uso limitato oppure fosse destinato al pubblico in generale (v. *mutatis mutandis* *Fried c. Austria*, 31.1.1995, parere della Commissione par. 46-52; *P.G. e J.H. c. Regno Unito*, cit., par. 58; *Peck c. Regno Unito*, cit., par. 61).

53. Nel caso qui discusso non vi è dubbio che la pubblicazione da parte di numerosi periodici tedeschi di foto della ricorrente in attività quotidiane, da sola o con altre persone, rientra nell'ambito della sua vita privata.

C. CONFORMITÀ ALL'ART. 8

a) La posizione dei giudici nazionali

54. La Corte osserva che nella sua fondamentale decisione del 15.12.1999 la Corte Costituzionale federale tedesca ha interpretato gli artt. 22 e 23 della legge sul diritto d'autore bilanciando i requisiti della libertà di stampa con quelli della protezione della riservatezza, cioè l'interesse pubblico nell'essere informati contro il legittimo interesse della ricorrente. In questa operazione la Corte costituzionale ha considerato due criteri del diritto tedesco, uno funzionale, l'altro spaziale. Ha considerato che la ricorrente quale personaggio sociale per eccellenza, godeva della protezione della sua vita privata anche fuori dalla propria abitazione solo se si trovava in un luogo appartato, fuori dallo sguardo del pubblico « dove la persona si ritira con lo scopo oggettivamente riconoscibile di stare da sola e dove, ritenendo di essere da sola, si comporta in un modo in cui non si comporterebbe in pubblico ». Sulla base di tali criteri la Corte Costituzionale ha ritenuto che la sentenza della Corte federale di giustizia del 19.12.1995 riguardante la pubblicazione delle foto in questione fosse compatibile con la carta costituzionale. La Corte ha attribuito un peso decisivo alla libertà della stampa, anche quella di intrattenimento, e all'interesse pubblico di sapere come la ricorrente si comportava al di fuori delle proprie funzioni rappresentative.

55. Riferendosi alla sua decisione la Corte Costituzionale non ha accolto i ricorsi della ricorrente nei successivi giudizi da questa promossi.

b) I principi generali in materia della protezione della vita privata e della libertà di espressione.

56. In questa azione la ricorrente non si duole di una azione dello Stato, bensì della mancanza di una adeguata protezione dello Stato della sua vita privata e della sua immagine.

57. La Corte ribadisce che benché lo scopo dell'art. 8 sia essenzialmente quello di proteggere l'individuo da interferenze arbitrarie da parte di autorità pubbliche, esso non si limita ad imporre allo Stato di astenersi da tali interferenze. Accanto a questo obbligo negativo primario, vi possono essere obblighi positivi inerenti all'effettivo rispetto della vita privata o familiare. Questi obblighi possono includere l'adozione di misure tese ad assicurare il rispetto della riservatezza anche nella sfera delle relazioni individuali fra persone (v. *mutatis mutandis X e Y C. Paesi Bassi*, sentenza 26.3.1985, par. 23; *Stjerna c. Finlandia*, sentenza 25.11.1994, par. 38; *Verliere c. Svizzera* decisione n. 41953/98). Il principio si applica anche alla protezione dell'immagine di una persona dall'utilizzo abusivo da parte di terzi (v. il caso *Schussel*, citato sopra). Il confine fra obblighi positivi e obblighi negativi della Stato non si presta ad una definizione precisa. I principi applicabili sono, tuttavia, simili. In entrambi i contesti occorre guardare all'equo bilanciamento tra i configgenti interessi del singolo e della comunità (si v. *inter alia, Keegan c. Irlanda*, sentenza 26.5.1994, par. 49 e *Botta*, citato sopra, par. 33).

58. La protezione della vita privata deve essere bilanciata con la libertà di espressione garantita dall'art. 10 della Convenzione. In questo contesto la Corte ribadisce che la libertà d'espressione costituisce uno

dei fondamenti essenziali di una società democratica. Alle condizioni di cui al suo secondo comma esso si applica non solo a « informazioni » o « idee » che sono favorevolmente ricevute o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche a quelle che offendono, colpiscono, disturbano. Queste sono le esigenze del pluralismo, della tolleranza e dell'apertura mentale senza i quali non vi è « società democratica » (v. *Handyside c. Regno Unito*, sentenza 7.12.1976, par. 49).

In tale contesto la stampa svolge un ruolo essenziale in una società democratica. Ancorché non debba oltrepassare taluni limiti, in particolare il rispetto della reputazione ed i diritti di terzi, il suo dovere è nondimeno di fornire — in un modo coerente con i suoi obblighi e le sue responsabilità — informazioni e idee su tutte le questioni di interesse pubblico (v. *ex multis*, *Observer e Guardian c. Regno Unito*, sentenza 26.11.1991, par. 59 e *Bladet Tromso e Stensaas c. Norvegia*, caso n. 21980/93, par. 59). La libertà giornalistica copre anche il ricorso ad una certa esagerazione persino di provocazione (v. *Prager e Oberschlick c. Austria*, sentenza 26.4.1995, par. 38; *Tammer c. Estonia*, caso n. 41205/98 parr 59-63; *Pisma Press c. Francia*, casi nn. 66916/01 e 71612/01).

59. Benché la libertà di espressione si estenda alla pubblicazione di fotografie, si tratta di un'area nella quale la protezione dei diritti e della reputazione di terzi assume una importanza particolare. Il presente caso non riguarda la diffusione di « idee », ma di immagini che contengono « informazioni » molto personali o anche intime di una persona. Inoltre, le foto che appaiono sulla stampa scandalistica sono spesso scattate in un clima di continua molestia che induce nella persona interessata un fortissimo senso di intrusione nella propria vita privata, o persino di persecuzione.

60. Nei casi nei quali la Corte ha dovuto bilanciare la protezione della vita privata con la libertà di espressione essa ha sempre sottolineato il contributo dato dalle fotografie o da articoli sulla stampa al dibattito su questioni di interesse generale (v. di recente *News Verlag c. Austria*, caso n. 31457/96, par. 52 e *Krone Verlag c. Austria*, caso n. 34315/96, par. 33). La Corte ha stabilito, in un caso, che l'uso di talune espressioni in relazione alla vita privata di una persona non era « giustificata da considerazioni di interesse pubblico », e che quelle espressioni non riguardavano « questioni di interesse generale » (caso *Tammer*, cit. *supra*, par. 68) e ha ritenuto che non vi era stata violazione dell'art. 10. In un diverso caso, tuttavia, la Corte ha attribuito particolare importanza al fatto che la materia in questione costituiva una notizia di « grande interesse pubblico » e che le foto pubblicate « non rivelavano dettagli della vita privata » della persona coinvolta (v. *Krone Verlag*, cit. *supra*, par. 37) ed ha ritenuto che vi fosse stata violazione dell'art. 10. parimenti, in un caso recente riguardante la pubblicazione da parte del medico personale del presidente Mitterand di un libro contenente rivelazioni sullo stato di salute del presidente, la Corte ha ritenuto che « più passava il tempo, più l'interesse pubblico sul doppio mandato settennale al presidente Mitterand prevaleva sulle esigenze di protezione del suo diritto alla riservatezza dei dati medici » (v. *Plon c. Francia*, caso n. 58148/00) e dichiarato che vi era stata una violazione dell'art. 10.

C. Applicazione di questi principi generali da parte della Corte

61. La Corte precisa preliminarmente che le foto della ricorrente pubblicate nelle diverse riviste tedesche la ritraggono in momenti della sua

vita quotidiana, e pertanto impegnata in attività di natura esclusivamente privata quale fare sport, passeggiare, uscire da un ristorante o in vacanza. Le foto nelle quali la ricorrente appare talvolta sola, talvolta in compagnia, illustrano una serie di articoli con titoli anodini quali « Pura felicità », « Carolina, un donna ritornata alla vita », « In giro per Parigi con Carolina », « Il bacio ovvero non si nascondono più ».

62. La Corte rileva pure che la ricorrente, membro della famiglia del Principe di Monaco, rappresenta la famiglia regnante a talune cerimonie culturali o di beneficenza. Tuttavia non esercita alcuna funzione all'interno o per conto del Principato di Monaco o delle sue istituzioni.

63. La Corte ritiene che debba essere fatta una fondamentale distinzione fra la cronaca di fatti — anche controversi — idonea a contribuire al dibattito in una società democratica, per esempio, riferendo di uomini politici nell'esercizio delle loro funzioni, ed il riferire particolari della vita privata di una persona la quale, per di più, in questo caso, non svolge funzioni ufficiali. Mentre nel primo caso la stampa esercita il suo ruolo fondamentale di « cane da guardia » in una democrazia, contribuendo a « fornire informazioni e idee su questioni di interesse pubblico » (*Observer e Guardian*, cit. *supra*), non fa lo stesso nel secondo caso.

64. Parimenti, anche se il pubblico ha un diritto ad essere informato, che è un diritto essenziale in una società democratica, che in circostanze particolari, può anche estendersi ad aspetti della vita privata di personaggi pubblici, in particolare quando sono coinvolti degli uomini politici (v. *Plon*, cit. *supra*), questo non è il caso, che non rientra nell'ambito di alcun dibattito politico o pubblico, perché le foto pubblicate ed i commenti di accompagnamento si riferiscono solo a particolari della vita privata della ricorrente.

65. Come in altri casi esaminati, la Corte ritiene che la pubblicazione delle foto e degli articoli in questione, i quali avevano il solo scopo di soddisfare la curiosità di un particolare gruppo di lettori con riguardo a particolari della vita privata della ricorrente, non può essere ritenuta contribuire ad alcun dibattito di interesse generale per la società, nonostante la ricorrente sia nota al pubblico (v. *mutatis mutandis Campmany e Lopez-Galiacho c. Spagna*, caso n. 54224/00; *Bou Gilbert e El Hogar c. Spagna*, caso n. 14929/02; *Prisma Presse*, cit. *supra*).

66. In queste condizioni la libertà d'espressione deve essere interpretata restrittivamente (v. *Prisma Presse*, cit. *supra*, e, *a contrario*, *Krone Verlag*, cit. *supra*, par. 37).

67. A tal proposito la Corte tiene anche presente la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sul diritto alla riservatezza, la quale sottolinea « l'interpretazione unilaterale della libertà d'espressione » da parte di taluni mezzi di comunicazione di massa i quali cercano di giustificare la violazione dei diritti protetti dall'art. 8 della Convenzione affermando che « i propri lettori hanno il diritto di sapere tutto sul conto dei personaggi pubblici » (v. *Prisma Press*, cit. *supra*).

68. La Corte ritiene che vi sia un altro punto importante: anche se, strettamente parlando, il presente ricorso riguarda solo la pubblicazione di foto ed articoli da parte di diversi periodici tedeschi, il contesto in cui quelle foto furono scattate — senza la consapevolezza od il consenso della ricorrente — e le molestie subite da molti personaggi pubblici nella loro vita quotidiana non può essere del tutto trascurato. Questo aspetto è illustrato in modo lampante dalle foto della ricorrente al Monte Carlo Beach

Club mentre inciampa in un ostacolo e cade. Risulta che quelle foto sono state scattate segretamente a distanza di molte centinaia di metri, probabilmente da una casa, mentre l'accesso ai giornalisti e fotografi allo stabilimento era fortemente limitato.

69. La Corte ribadisce l'importanza fondamentale della protezione della vita privata per lo sviluppo della personalità di ogni soggetto. Quella protezione, come s'è detto, si estende oltre il circolo della famiglia privata e comprende la dimensione sociale. La Corte ritiene che chiunque, anche se noto al grande pubblico, deve essere in grado di godere della « legittima aspettativa » della protezione e del rispetto della propria vita privata (v. *Halford*, cit. *supra*, par. 45.).

70. Inoltre l'aumentata vigilanza sulla protezione della vita privata è necessaria per difendersi dalle nuove tecnologie della comunicazione che consentono di raccogliere e riprodurre dati personali (si v. il punto 5 della risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e, *mutatis mutandis*, *Amann c. Svizzera*, caso n. 27798/95, parr. 65-67; *Rotaru C. Romania*, caso n. 28341/98, parr. 43-44; *P.G. e J. H.*, cit. *supra*, parr. 57-60; *Peck*, cit. *supra*, parr. 59-63 e 78) il principio si applica anche alla ripresa sistematica di foto e la loro diffusione al pubblico in generale.

71. Infine la Corte ribadisce che la Convenzione mira ad assicurare non diritti che sono teorici o illusori, bensì diritti che sono pratici ed effettivi (v. *Artico c. Italia*, sentenza 13.5.1980, par. 33).

72. La Corte si trova in difficoltà nel concordare con l'interpretazione dall'art. 23, comma 1, della legge sul diritto d'autore tedesco, data dalle corti nazionali, secondo cui una persona come la ricorrente sarebbe un personaggio della società contemporanea *par excellence*. Poiché tale definizione concede alla persona una protezione molto limitata della propria vita privata o il diritto di controllare l'uso della propria immagine, essa potrebbe ragionevolmente applicarsi all'uomo politico che esercita funzioni pubbliche. Tuttavia non può essere giustificato per un soggetto privato, come la ricorrente, sulla quale l'interesse del pubblico e della stampa si basa unicamente sulla sua appartenenza ad una famiglia regnante, mentre essa non esercita alcune funzioni pubbliche.

In ogni caso la Corte considera che in questi casi la Convenzione deve essere interpretata restrittivamente per assicurare che lo Stato ottemperi agli obblighi impostigli di proteggere la vita privata ed il diritto di controllare la propria immagine.

73. Infine, la distinzione fra personaggi pubblici *par excellence* e personaggi « relativamente » pubblici deve essere chiara e ovvia di modo che in uno Stato di diritto l'individuo abbia una precisa indicazione sul comportamento che deve assumere. Soprattutto devono sapere con precisione quando e dove si trovano in una sfera protetta, oppure in una dove possono attendersi interferenze da terzi, in particolare dalla stampa scandalistica.

74. Pertanto la Corte ritiene che i criteri sui quali le corti nazionali hanno fondato le loro decisioni non sono sufficienti per proteggere effettivamente la vita privata della ricorrente. In quanto il personaggio pubblico *par excellence* non può — in nome della libertà di stampa e dell'interesse pubblico — confidare sulla protezione della propria vita privata a meno che non si trovi in un luogo appartato fuori dalla vista del pub-

blico e, inoltre, riesce a dimostrarlo (il che può essere difficile). Altrimenti deve accettare di essere fotografato in qualsiasi momento, sistematicamente e che le foto siano ampiamente diffuse, anche se esse, e gli articoli che l'accompagnano, riguardano esclusivamente i dettagli della sua vita privata.

75. Secondo la Corte il principio dell'isolamento spaziale, ancorché teoricamente appropriato, è in realtà troppo vago e diffide da stabilire preventivamente per la persona interessata. Nel presente caso semplicemente qualificare la ricorrente un personaggio pubblico *par excellence* non basta a giustificare una siffatta intrusione nella sua vita privata.

D. CONCLUSIONI

76. Come la Corte ha chiarito in precedenza, essa considera che il fattore decisivo per il bilanciamento fra protezione della vita privata e libertà di espressione dovrebbe essere il contributo che le foto e gli articoli danno al dibattito di interesse generale. È chiaro che nel presente caso non hanno fornito alcun contributo in quanto le foto e gli articoli riguardano solo aspetti della sua vita privata.

77. Inoltre la Corte ritiene che il pubblico non ha un interesse legittimo a conoscere dove la ricorrente si trovi e come si comporti nella sua vita privata, anche se compare in luoghi che non possono sempre essere qualificati come appartati e nonostante essa sia ben nota al pubblico.

Anche se tale interesse pubblico esiste, come pure vi è un interesse commerciale dei periodici nel pubblicare le foto e gli articoli, nel presente caso tali interessi, ad avviso della Corte, devono cedere al diritto della ricorrente all'effettiva protezione della propria vita privata.

78. Infine, ad avviso della Corte i criteri stabiliti dalle corti nazionali non sono sufficienti ad assicurare l'effettiva protezione della vita privata della ricorrente mentre essa avrebbe dovuto avere, per le circostanze del caso, una legittima aspettativa di protezione della propria vita privata.

79. Tenuto conto di tutti i predetti fattori e nonostante il margine di apprezzamento di ciascuno Stato in questo campo, la Corte ritiene che le corti tedesche non hanno individuato il corretto punto di equilibrio fra gli interessi configgenti.

80. Vi è stata pertanto una violazione dell'art. 8 della Convenzione.

81. Di conseguenza la Corte non ritiene necessario Statuire sulla lamentata violazione del rispetto della sua vita familiare.

II. APPLICAZIONE DELL'ART. 41 DELLA CONVENZIONE (*omissis*)

PQM. — La Corte all'unanimità

1. Statuisce che vi è stata violazione dell'art. 8 della Convenzione.

2. Delibera che la questione dell'applicazione dell'art. 41 non è matura per la decisione

(*omissis*)

CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

11 MAGGIO 2004 n. 22397

PRESIDENTE: LEONASI

ESTENSORE: MANNINO

RICORRENTE: MORETTI

Informazione • Segreto del giornalista • Estensione

L'attività giornalistica secondo la previsione dell'art. 200 u.c. c.p.p. è tutelata dal segreto professionale per cui il giornalista professionista iscritto all'albo non può essere obbligato a deporre relativamente ai nomi delle persone dalle quali ha ricevuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della sua professione. La tutela deve ritenersi necessariamente estesa a tutte le indicazioni che possono condurre all'identificazione di coloro che hanno fornito fiduciarmente le notizie. Rientra pertanto nel segreto professionale anche l'indicazione relativa alle utenze telefoniche di cui

il giornalista disponeva nel periodo in cui ha ricevuto le notizie fiduciarie perché la stessa è dichiaratamente funzionale rispetto all'identificazione di coloro che tali notizie hanno fornito e la relativa richiesta è quindi in contrasto con il divieto posto dall'art. 200 c.p.p. cit. Ne deriva che il giornalista il quale, sentito come testimone, si astiene dal deporre opponendo legittimamente il segreto professionale, anche in ordine a indicazioni che comunque possono essere utilizzate per risalire alla fonte delle notizie pubblicate, non si rende colpevole del reato previsto dall'art. 371-bis c.p.p. per aver taciuto in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti su cui viene sentito.

Averso la sentenza del Tribunale di Como 22 novembre 2002 n. 2054, con la quale è stato assolto dal reato indicato in epigrafe — a lui contestato *perché nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero in sede di sommarie informazioni testimoniali, taceva le informazioni richieste ed in particolare si rifiutava illegittimamente di indicare i numeri telefonici che aveva in uso il giorno 30 marzo 2000, perché non punibile per erronea supposizione di causa di giustificazione perché non punibile per erronea supposizione di causa di giustificazione* Paolo Moretti ha proposto ricorso per cassazione per saltum, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1. erronea applicazione dell'art. 200 c. 3 c.p.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) sul presupposto che il ricorrente non avrebbe potuto invocare il segreto professionale e sarebbe stato obbligato a rispondere alla domanda del P.M.;

2. violazione dell'art. 384 c.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) perché il ricorrente, versando *ab origine* nella situazione potenziale di indagato, avrebbe dovuto essere convocato sin dall'inizio come tale e non come persona informata sui fatti, con diritto alla scriminante di cui alla norma citata.

Procedendo in via pregiudiziale alla verifica della regolarità dell'impugnazione si osserva che l'imputato prosciolto perché non punibile per erronea supposizione di una causa di giustificazione ha interesse a impugnare la sentenza di proscioglimento per ottenere una delle formule assolutorie, a lui evidentemente più favorevoli, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, le sole che gli avrebbero precluso il potere d'impugnare.